

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 228}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, SPAGNOLI, MANNUZZU, MACIS, FRACCHIA,
GRANATI CARUSO, BOTTARI**

Presentata il 20 luglio 1983

Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge prevede nell'articolo 1 un primo intervento in favore dei cosiddetti dissociati dal terrorismo, di coloro cioè che con comportamenti concreti hanno dimostrato di aver abbandonato l'originario progetto eversivo, anche senza collaborare con la magistratura. Si tratta di sostituire per costoro, in presenza di tutte le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del primo comma e nel secondo comma, la carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari.

Non si tratta di un intervento definitivo, ma di una prima misura di semplice e piana valutazione che può consentire il riconoscimento positivo del fenomeno della dissociazione dal terrorismo, lascian-

do per altro impregiudicato il complesso quadro degli interventi di carattere penale sostanziale. È parere dei proponenti che in questa delicata materia occorre intervenire in maniera progressiva, iniziando dalle questioni meglio definite e più chiare per passare poi, in un secondo momento, a quelle più complesse.

L'articolo 2 prevede la sostituzione obbligatoria della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per alcune categorie di imputati di delitti comuni minori, anche per evitare un trattamento di ingiustificato privilegio per chi ha commesso comunque gravi delitti.

L'estrema semplicità della proposta di legge dovrebbe consentirne un rapido esame da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le misure dell'arresto presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o assistenza possono essere disposte a favore di chi, essendo detenuto per uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale:

a) abbia receduto dall'accordo o si sia ritirato dall'associazione o dalla banda in data anteriore al 30 giugno 1983;

b) non faccia parte di altre associazioni o bande la cui costituzione è prevista come reato;

c) abbia trascorso in stato di carcerazione preventiva almeno un anno;

d) non dia motivo di ritenere che possa commettere delitti che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Il giudice deve inoltre valutare gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

Si applica il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

Decorso un anno, può essere applicata un'altra delle misure alternative alla carcerazione preventiva.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imputati di reati connessi a quelli indicati nel primo comma, purché non si tratti dei delitti di strage, omicidio doloso, consumato e tentato, omicidio preterintenzionale, lesioni dolose, rapina, estorsione, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi, anche se solo tentate.

ART. 2.

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, quando il mandato di cattura è facoltativo la carcerazione preventiva è sostituita con l'arresto presso la propria

abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o assistenza se dopo l'emanazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio sono decorsi sei mesi senza che sia intervenuta sentenza di primo grado, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza di appello, diciotto mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Decorsi sei mesi può essere applicata un'altra delle misure alternative alla carcerazione preventiva.

I termini indicati nel primo comma decorrono in ogni caso dalla data di deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Si applica il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.